



**REGOLAMENTO PER
LA TUTELA DEGLI AUTORI DI
SEGNALAZIONI DI REATI O
IRREGOLARITA' DI CUI SIANO
VENUTI A CONOSCENZA
NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI
LAVORO – "WHISTLEBLOWING"**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.53/19 del 03.05.2019
e modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.141/21 del 17.09.2021

INDICE

PREMESSA

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Inquadramento normativo

Articolo 2 - Scopo del Regolamento

PARTE SECONDA – LA SEGNALAZIONE

Articolo 3 – Il Whistleblower o segnalante

Articolo 4 – Contenuto della segnalazione

Articolo 5 – Oggetto della segnalazione

Articolo 6 – Segnalazioni anonime

Articolo 7 – Modalità di presentazione della segnalazione

Articolo 8 – Segnalazioni ad ANAC

Articolo 9 – Segnalazioni all’Autorità Giudiziaria

PARTE TERZA – GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Articolo 10 – Verifica di fondatezza della segnalazione e successiva trasmissione

Articolo 11 – Attività del RPCT

Articolo 12 – Tutela della riservatezza del Whistleblower

Articolo 13 – Tutela del Whistleblower da misure discriminatorie e ritorsive

Articolo 14 – Rilevazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto

Articolo 15 – Condizioni per la tutela

Articolo 16 – Responsabilità del Whistleblower

Articolo 17 – Tutela della riservatezza del segnalato

Articolo 18 – Entrata in vigore

PREMESSA

L'AMGAS S.r.l. è una società totalmente partecipata da Retegas Bari S.p.A., a sua volta partecipata dal Comune di Bari, che ne detiene la totalità delle quote, pertanto a totale partecipazione pubblica indiretta. L'oggetto sociale dell'AMGAS S.r.l. è costituito dalle attività di vendita di gas naturale, energia elettrica ed acqua ai clienti finali.

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. La legge 6 novembre 2012, n.190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* ha introdotto, con l’articolo 1, comma 51, un nuovo articolo all’interno del D.Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, ovvero l’art. 54-bis (modificato, poi, dalla legge n.179/2017), rubricato *“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”*.
2. Il comma 1 del suddetto art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, afferma che il pubblico dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT), ovvero all’ANAC, o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, a causa della segnalazione. L’adozione delle suddette misure ritorsive è comunicata, in ogni caso, all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le segnalazioni sono state poste in essere.
3. Con determinazione n.6 del 28 aprile 2015, l’ANAC ha emanato apposite *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”* (c.d. whistleblower). Con delibera n.469 del 09 giugno 2021, l’ANAC ha emanato nuove *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing).”*
4. Il comma 1 del D.Lgs. n.193/2003 (come modificato dal D.Lgs. n.101/2018), afferma che *“I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento, ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:*
 - a) *Agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; [...]*
 - f) *alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n.179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.”*

Articolo 2
SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti in ambito aziendale e si inserisce nel campo delle attività previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, redatto dal RPCT ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di AMGAS S.r.l.;
2. il presente Regolamento intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, e, quindi, ha lo scopo di fornire al whistleblower indicazioni chiare in merito all'oggetto, i destinatari e le modalità di trasmissione della segnalazione, nonché circa la sua gestione e le forme di tutela garantite al segnalante.
3. Il presente Regolamento intende fornire anche una specifica informativa sul trattamento dei dati personali del segnalante e del segnalato circa le finalità del whistleblowing (le cui informazioni complete sono a disposizione nell'informativa privacy fornita al personale dipendente e alla quale si rinvia per la consultazione del testo integrale) costituite dalla lotta e prevenzione della corruzione, ed evitare misure discriminatorie a carico dei dipendenti che apprendono informazioni su eventuali condotte illecite o corruttive.

PARTE SECONDA – LA SEGNALAZIONE

Articolo 3
IL WHISTLEBLOWER O SEGNALANTE

1. Le tutele previste dall'art. 54-bis del D.Lgs. n.165/2001 si applicano, oltre che ai dipendenti di AMGAS S.r.l., anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore di AMGAS S.r.l., nel caso in cui gli stessi segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza, in ragione del loro rapporto con la medesima.

Articolo 4
CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Il Whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il RPCT possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione;
2. A tale scopo, la segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - L'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
 - La sua qualifica o posizione professionale;
 - La data/periodo in cui si è verificato il fatto;
 - Il luogo fisico in cui si è verificato il fatto;
 - La natura delle azioni od omissioni commesse o tentate;
 - La descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
 - Le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto segnalato;

- L'indicazione di altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
- Eventuali documenti a sostegno della segnalazione.

Articolo 5

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Le condotte illecite oggetto di segnalazione non riguardano soltanto quelle che integrano le fattispecie penalmente rilevanti, ma anche quelle condotte: i) poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; ii) suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; iii) suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione; iv) più in generale, situazioni in cui si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'organizzazione, a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite.
2. La categoria di fatti illeciti comprende, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità. Possono, pertanto, formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.
3. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro" e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Rientra nel concetto di rapporto di lavoro anche l'ipotesi in cui un dipendente di AMGAS presti servizio presso un'altra p.a. in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe). In tali casi la segnalazione va inoltrata al RPCT dell'amministrazione alla quale si riferiscono i fatti o ad ANAC.
4. Non sono, invece, meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false: ciò in quanto è necessario, sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e dispendiose;
5. In ogni caso, non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.
6. La tutela ex art. 54-bis non si applica, inoltre, alle segnalazioni di informazioni che sono già di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio".
7. La protezione prevista dall'art. 54-bis, inoltre, non opera nei confronti del pubblico dipendente che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Articolo 6

SEGNALAZIONI ANONIME

1. La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come “dipendente pubblico che segnala illeciti”, quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile.
2. Il RPCT di AMGAS S.r.l., tuttavia, prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, e siano tali, cioè, da far emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati (es. nominativi, qualifiche particolari, uffici specifici, procedimenti o eventi particolari ecc.).
3. L’invio di segnalazioni anonime ed il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto del presente Regolamento.

Articolo 7

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

1. La segnalazione può essere effettuata con le seguenti modalità:

- a) a mezzo PEC, all’indirizzo personale del RPCT;
- b) per mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In tal caso, per usufruire della garanzia di riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “**riservata personale alla c.a. del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**”;
- c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal RPCT;
- d) in via telematica, attraverso il sito internet www.amgassrl.whistleblowing.it.

Il RPCT è il solo destinatario delle segnalazioni. Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario) è necessario che tale soggetto indichi al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower vanno inoltrate al RPCT dell’amministrazione in cui si è verificato l’illecito.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b), per la segnalazione occorrerà utilizzare il modulo appositamente predisposto e pubblicato sul sito internet aziendale www.amgasbarisrl.it, nella sezione “Società trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione”;

3. qualora le segnalazioni riguardino il RPCT, gli interessati possono inviarle direttamente ad ANAC.

Articolo 8
SEGNALAZIONI AD ANAC

1. le segnalazioni possono essere effettuate anche direttamente ad ANAC. A tal fine, quest'ultima ha predisposto due modalità di acquisizione della segnalazione di illeciti per la successiva gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza: i) una applicazione informatica accessibile tramite il sito internet www.anticorruzione.it, nella sezione dedicata; ii) il protocollo generale, consigliabile solo in via subordinata a quello prioritario della piattaforma, ovvero nei casi in cui quest'ultimo presenti momentanee disfunzioni o il segnalante non abbia familiarità con le procedure informatiche o, ancora, quando non sia in possesso di strumenti informatici.
2. le stesse modalità sono previste per l'acquisizione delle comunicazioni di misure ritorsive di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Articolo 9
SEGNALAZIONI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. le segnalazioni possono essere effettuate anche direttamente all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile.

PARTE TERZA – GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Articolo 10
VERIFICA DI FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE E SUCCESSIVA TRASMISSIONE

1. Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione pone in essere gli atti necessari ad un primo esame preliminare, cui consegue l'avvio dell'istruttoria, la quale dovrà concludersi entro sessanta giorni dal suo avvio. Laddove si renda necessario, il RPCT può estendere i predetti termini, fornendone adeguata motivazione. Il RPCT può richiedere chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti, avendo cura di secretare i dati identificativi del segnalante per tutta la durata del procedimento;
2. Il RPCT verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna;
3. in caso di evidente e manifesta infondatezza, il RPCT può decidere di archiviare la richiesta, dandone comunicazione al segnalante;
4. se la segnalazione risulta non manifestamente infondata, il RPCT, in base alla natura della violazione, potrà:
 - a) inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti o all'ANAC per i profili di rispettiva competenza;
 - b) comunicare la segnalazione al Direttore Generale e/o al Dirigente o Responsabile dell'Area competente per l'acquisizione di elementi istruttori, solo nei casi in cui non vi siano ipotesi di reato;

c) inoltrare la segnalazione al Direttore Generale ed al Responsabile Area AGP per i profili di responsabilità disciplinare;

d) inoltrare la segnalazione al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale;

5. La trasmissione della segnalazione avverrà, a mezzo di una relazione di risultanze istruttorie, riferendo circa le attività svolte, ed avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata delle riservatezza, ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Il RPCT allega a tale relazione la documentazione che ritiene necessaria, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

Resta fermo che gli organi riceventi, da quel momento, sono titolari del trattamento dei dati.

6. il RPCT tiene traccia dell'attività svolta e fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

7. il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, comporta, da parte di ANAC, nei confronti del RPCT, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi del "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio", adottato dalla stessa ANAC.

Articolo 11

ATTIVITA' DEL RPCT

1. Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento dovranno essere conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito, per un periodo di cinque anni dalla ricezione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altri dato.

2. il RPCT renderà noto, nella relazione annuale di cui all'art. 1, della legge n. 190/2012 s.m.i., il numero di segnalazioni ricevute ed il loro stato di avanzamento, sempre garantendo la riservatezza dei segnalanti;

3. Il RPCT assicurerà la diffusione del presente Regolamento a tutti i dipendenti, mediante la sua pubblicazione sul sito internet aziendale, previa comunicazione sulla bacheca virtuale aziendale (c.d. Intranet);

4. il RPCT dovrà invitare gli uffici competenti a trasmettere, a tutti i fornitori e collaboratori di AMGAS S.r.l., apposita comunicazione avente ad oggetto la possibilità, per questi ultimi, di effettuare le segnalazioni oggetto del presente Regolamento.

Articolo 12
TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL WHISTLEBLOWER

1 AMGAS deve garantire la tutela e la riservatezza dell'identità del segnalante. Il divieto di rilevare l'identità del segnalante si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

2. nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale;

3. nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

4. nell'ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rilevata solo se vi sia consenso del segnalante. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, non si potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. Spetta al Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, la scelta deve essere adeguatamente motivata. E' opportuno che il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari venga a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chiede sia resa nota l'identità dello stesso per la sua difesa. Gravano sul responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il RPCT. In ogni caso, AMGAS S.r.l. procederà al bilanciamento degli interessi tra l'esigenza di protezione del segnalante con il diritto del segnalato a conoscere gli elementi essenziali su cui si fondano gli addebiti che gli vengano mossi e, per tale motivo, in alcuni casi l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati può essere limitato, ritardato o eventualmente eluso per mezzo di una comunicazione motivata (senza che questa possa, in alcun modo, compromettere le finalità della limitazione), nei tempi e nei limiti in cui questo rappresenti una misura proporzionata e necessaria a tutelare l'identità del segnalante;

5. Nel caso in cui si renda necessario trasmettere la segnalazione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o ad altro ente, da parte del RPCT o di ANAC, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza. Il RPCT ed ANAC hanno, in ogni caso, cura di comunicare al whistleblower a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa. Tale soggetto è da considerare, da quel momento, responsabile del trattamento dei dati. Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT o all'ANAC, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante, l'amministrazione o ente può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

6. Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso,

estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

7. Il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da AMGAS, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n.2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE n.2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. n. 196/2003 (richiedendo all'Autorità Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati).

8. dalla violazione dell'obbligo di riservatezza deriva responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

9. la segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, ed è esclusa dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013. Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso ai sensi del co. 4 dell'art. 54-bis.

10. AMGAS fornisce ai propri dipendenti tutte le informazioni relative alle procedure di segnalazione, anche attraverso appositi alerts o avvisi sui siti istituzionali o nella piattaforma dedicata alla presentazione delle segnalazioni (dove è presente una specifica informativa sul trattamento dei dati personali).

Articolo 13

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER DA MISURE DISCRIMINATORIE E RITORSIVE

1. Il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

2. il segnalante che ritenga di aver subito una discriminazione a causa della segnalazione (o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno della società), deve darne comunicazione ad ANAC, alla quale è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti. E' poi a carico dell'amministrazione l'onere di provare che l'avvenuta segnalazione non sia in alcun modo collegata casualmente alla misura ritenuta ritorsiva. E' previsto che ANAC applichi al soggetto che ha adottato il provvedimento ritorsivo, o comunque al soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. La responsabilità si configura anche in capo al soggetto che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione del whistleblower.

3. Nel caso in cui ANAC accerti la natura ritorsiva di atti adottati dall'amministrazione o dall'ente, ne discende che questi sono nulli e ANAC ne dichiara la nullità come previsto dal co.6, art. 54-bis del d.lgs. n.165/2001. In caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n.23/2015. L'ordine di reintegro resta di esclusiva competenza della magistratura.

4. l'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte di AMGAS indipendentemente dagli accertamenti di ANAC. Ove ANAC abbia ricevuto la comunicazione di misure ritorsive, l'annullamento in autotutela può essere valutato in sede di procedimento sanzionatorio.

5. Per le modalità di presentazione ad ANAC della comunicazione di cui al presente comma, si rimanda all'art. 8 del presente Regolamento.

12. la rivelazione effettuata dal whistleblower esclude l'integrazione dei reati di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 cp), rivelazione del segreto professionale (art. 622 cp) e rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 cp), oltre ad escludere la violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 cc), purché sussistano i seguenti presupposti: i) il segnalante deve agire al fine di tutelare l'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni; ii) il segnalante non deve essere un soggetto esterno all'ente o all'amministrazione che sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata; iii) le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

Articolo 14

RILEVAZIONE DI NOTIZIE COPERTE DALL'OBBLIGO DI SEGRETO

1. la rivelazione effettuata dal whistleblower esclude l'integrazione dei reati di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 cp), rivelazione del segreto professionale (art. 622 cp) e rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 cp), oltre ad escludere la violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 cc), purché sussistano i seguenti presupposti: i) il segnalante deve agire al fine di tutelare l'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni; ii) il segnalante non deve essere un soggetto esterno all'ente o all'amministrazione che sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata; iii) le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

Articolo 15
CONDIZIONI PER LA TUTELA

1. Le suddette tutele, previste nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti, nei confronti dello stesso, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante prevista dall'art. 54-bis.
2. Anche i casi in cui il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rilevare una notizia non vera sono esclusi dal beneficio delle tutele previste dall'art. 54-bis.

Articolo 16
RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

1. resta salva la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile;
2. possono, altresì, costituire fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso quali le segnalazioni manifestamente effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, ed in ogni altra ipotesi di utilizzo improprio dell'istituto.

Articolo 17
TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALATO

1. I dati relativi ai soggetti segnalati, in quanto interessati, sono comunque tutelati dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dovrà, in ogni caso, adottare cautele particolari al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici di AMGAS, in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati.

Articolo 18
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ed è pubblicato sul sito internet aziendale www.amgasbarisrl.it, nella sezione "Società trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione".